



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 14 settembre 2022

L'anno duemilaventidue, addì 14 del mese di settembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 188812 pos. II/8 del 8 settembre 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno.

O M I S S I S

Sono presenti:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott. Marco Moretti, membro esterno
- sig.na Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti
- sig. Niccolò Masiero, rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati:

- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

O M I S S I S

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PNRR_MISURA 4.2 LINEA 1.3 - PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE – COSTITUZIONE SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA QUALE HUB DEL PROGETTO DENOMINATO "ITALIAN AGEING SOCIETY-AGE-IT" ("AGE-IT SCARL")**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 "Partecipazione ad organismi di diritto privato", commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: "1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità

- limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
 - visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 31 del suddetto Avviso, i Partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, Enti pubblici di ricerca (EPR), ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile. Tali programmi hanno l'ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. I programmi di ricerca, di base o applicata, saranno orientati alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon Europe;
 - preso atto che l'importo dell'agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all'Avviso succitato, è compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiloni), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;
 - viste, in particolare, le seguenti disposizioni contenute nel citato D.D. 341 del 15 marzo 2022:
 - art. 4 “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, commi 5, 6, 7 e 8: “5. L'Hub è il soggetto attuatore, costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, altri soggetti pubblici e deve prevedere il coinvolgimento di soggetti privati, impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati. 6. L'Hub è appositamente costituito per la realizzazione del Partenariato esteso di cui al presente Avviso, successivamente alla data di eventuale aggiudicazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'Hub. 7. L'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge esclusivamente le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli SPOKE e loro affiliati. 8. L'Hub, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, può reclutare un programme/research manager e si dota di un'adeguata governance con la partecipazione di soggetti privati all'interno del Consiglio d'Amministrazione e, ove presente, nel Comitato Scientifico.”;
 - art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, comma 4: “La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione dei Partenariati estesi avviene secondo le seguenti modalità:
Fase 1 - Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione

alla Fase 2.

Fase 2 - Proposta integrale: i soggetti proponenti le proposte progettuali ammessi alla Fase 2 saranno invitati a presentare la Proposta integrale del Programma di ricerca e innovazione del Partenariato esteso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.”;

- art. 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, comma 1: “La fase negoziale è propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del soggetto attuatore (Hub) (...)”;
 - art. 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, comma 1, lett. a): “avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti (...) e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa”;
 - art. 16 “Modalità di gestione degli interventi”, commi 1 e 2: “Il MUR adotta per ciascun Partenariato esteso ammesso al finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione il Programma di ricerca e innovazione (...), comprensivo del cronoprogramma, milestones e target (...) e del piano dei pagamenti (...). 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (Hub) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo”;
 - art. 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese”, comma 2: “Il soggetto attuatore (Hub), in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato (...)”;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico adottato con Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 sopra citato, dalle quali risulta che la proposta progettuale di cui l'Ateneo è Proponente, come sopra descritto, è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
 - tenuto conto che il M.U.R. intende a questo punto procedere, con la massima sollecitudine, alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
 - riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per tutte le suddette proposte progettuali, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
 - preso atto che, con specifico riguardo alla proposta progettuale in oggetto, è stata individuata dall'Università degli Studi di Firenze, quale Soggetto Promotore, di concerto con tutti i partners progettuali, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione del relativo Soggetto Attuatore, quella della società consortile a responsabilità limitata, sulla scorta delle seguenti motivazioni, per ciascuno dei seguenti rispettivi profili:
 - forma giuridica dell'Hub: l'Avviso prevede espressamente che l'HUB debba avere personalità giuridica autonoma (Art. 4 comma 6: “L'Hub (...). Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato.”); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un'aggregazione di soggetti priva di personalità

giuridica. Pertanto, sebbene tale personalità potrebbe essere successivamente richiesta, ciò comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall'Avviso. Quanto alla responsabilità verso i terzi il consorzio, con attività esterna ha una autonomia patrimoniale che però non è piena. a tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote;

- necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.LGS. 19.08.2016, n. 175: rispetto alla partecipazione, in veste di Hub, all'Avviso emanato con il D.D. M.U.R. n. 341 sopra citato, la costituzione della s.c.ar.l. in oggetto rientra, sotto la fattispecie dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ateneo e agli altri enti partecipanti, che – per definizione stessa dell'Avviso (art. 2) - sono necessariamente Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.LGS. 19.08.2016, n. 175, prevede ora espressamente, all'art. 4-bis *“Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* - norma inserita dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 – che *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*;

- convenienza economica: la partecipazione in veste di Hub all'Avviso più volte citato permetterà all'Ateneo, in caso di esito positivo di detta partecipazione, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall'Avviso stesso, compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiloni), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;

- sostenibilità finanziaria: in base alla proposta progettuale di cui sopra, i costi di funzionamento e gli altri propri dell'attività oggetto della costituenda s.c.ar.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal suddetto finanziamento della proposta progettuale stessa;

- possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si prevede di investire ed impiegare nella costituenda s.c.ar.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è finalizzata;

- possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopracitata formulazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 341, non è possibile gestire sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto - l'attività dell'Hub;

- efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della s.c.ar.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto Attuatore, all'altro requisito, come sopra stabilito dall'Avviso per il soggetto stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta

- ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (economicità);
- compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese: l'Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale;
 - metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della s.c.a r.l. corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui presentazione è teso l'Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati. D'altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito l'HUB;
- visto il D.LGS. 19.08.2016, n. e ivi, specificamente, le seguenti disposizioni:
- art. 5, commi 1 e 2: "*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società (...) avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica (...) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";*
 - art. 7, commi 1-5: "*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo (...) contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli (...) 2463 del codice civile, (...) per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.";*
 - art. 11, commi 2, 3 e 8: "*2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, (...). 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere*

dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. (...)”;

- tenuto conto che, in ottemperanza delle previsioni dell’art. 5, commi 3 e 4, e dell’art. 7, comma 4, del medesimo succitato D.LGS. 19.08.2016, n. 175 con riguardo all’atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica, l’amministrazione è tenuta – oltre che alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale - all’invio alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, in via preventiva, come specificato dalla modifica introdotta dalla legge n.118 del 5 agosto 2022, ed all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
- ritenuto che le motivazioni, come sopra riferite, sulla cui scorta il Soggetto Promotore, di concerto con tutti gli altri partners progettuali, sono giunti ad individuare, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione del Soggetto Attuatore della proposta progettuale in oggetto, quella della società consortile a responsabilità limitata, soddisfacendo del tutto esaurientemente i requisiti motivazionali e procedurali richiesti dalle sopra citate norme del D.LGS. 19.08.2016, n. 175;
- condivise pertanto e fatte proprie integralmente, con la presente delibera, tutte le suddette motivazioni, che qui si intendono integralmente ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- visto il testo di Statuto predisposto per la disciplina del costituendo Soggetto Attuatore di cui sopra, denominato “Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (in forma abbreviata "AGE-IT scarl")”;
- visto l’art. 2463 c.c., che - in virtù del rimando ad esso effettuato giusta il combinato disposto degli artt. 2602 e 2615-ter c.c. – stabilisce il contenuto essenziale dell’atto costitutivo del Soggetto Attuatore in oggetto, stante la forma giuridica per esso individuata, come sopra, della società a responsabilità limitata con scopo consortile;
- tenuto conto che la Proposta progettuale, approvata col citato Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, prevede che i partner che andranno a costituire il Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso siano, oltre all’Università degli Studi di Firenze (Soggetto Promotore), i seguenti altri soggetti: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Tech4Care SRL, Beta 80 PA Software e Sistemi, Confcooperative e Sanofi SRL;
- tenuto conto che il numero di soci (22) nonché la presenza di 14 soci, aventi la natura di amministrazione pubblica, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 19 agosto 2016, n.175, richiede tempi e procedure per la costituzione dell’Hub, tali da non consentire l’immediata costituzione della Società con l’ingresso contemporaneo, entro la data del 26 settembre 2022 – data, come detto sopra, indicata dal MUR per l’emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi della sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte dell’Hub che quindi deve risultare già costituita;
- tenuto altresì conto che la procedura, per gli enti di natura pubblica è stata aggravata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n.118, che ha modificato l’art. 5 del D.LGS.175/2016 prevedendo, in buona sostanza, che la delibera, che ogni Pubblica amministrazione è tenuta ad adottare, ai sensi del comma 1 del citato art. 5 D.LGS. 175/2016, per la costituzione della società, deve essere inviata, non più come in precedenza, a soli fini conoscitivi, ma in via preventiva, alla Corte dei Conti che ha 60 giorni per esprimere un proprio parere;
- ritenuto pertanto, al fine di rispettare la tempistica suddetta, risulta necessario costituire, in una prima

fase, la Società con funzione di Soggetto Attuatore, con la partecipazione dell'Università di Firenze, quale Soggetto Promotore e un altro soggetto privato, individuato nella Tech4Care SRL,, con un capitale iniziale di €20.000,00 (ventimila) prevedendo, nello statuto della società, una fase transitoria di due mesi, entro i quali, l'Organo Amministrativo della Società, potrà deliberare aumenti di capitale fino alla concorrenza di complessivi €220.000,00 (duecentoventimila), da offrire in quote di €10.000,00 agli altri soggetti co-fondatori della Società;

- tenuto conto che l'importo che l'Università degli Studi di Firenze, quale ente fondatore vigilato dal M.U.R. del Soggetto Attuatore in oggetto, in virtù dei preventivi accordi ed impegni assunti tra tutti i partners della proposta progettuale in questione, è tenuta a versare alla costituenda Scarl è pari ad € 10.000,00 (diecimila), in proporzione alla quota di partecipazione del 4,54%, che l'Ateneo assume nel capitale sociale di € 220.000,00 (duecentoventimila) della costituenda società, da versare all'atto della stipula notarile del contratto costitutivo e che è previsto un contributo annuale alle spese di gestione della s.c.ar.l., da parte di tutti i soci, pari al massimo a € 10.000,00;
- tenuto conto che, per statuto (art. 8-bis), i soci pubblici avranno diritto a nominare la maggioranza dell'Organo amministrativo della Società;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 29 aprile 2022, con la quale, oltre ad essere stata approvata la partecipazione dell'Ateneo alla proposta progettuale in oggetto, in qualità di soggetto Proponente -è stato autorizzato il pagamento delle quote di adesione agli HUB che saranno costituiti in caso di finanziamento delle proposte progettuali, ponendo la spesa delle prime annualità, stimata tra € 200.000,00 e € 280.000,00, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;
- preso atto dell'istruttoria di cui sopra,

delibera

1. si approva la costituzione della società consortile denominata "Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (in forma abbreviata "AGE-IT s.c.ar.l"), con capitale sociale, a regime, di € 220.000,00 (duecentoventimila), il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.1), e che a tale scopo s'intende pertanto qui contestualmente approvato, autorizzando la partecipazione a detta costituenda società, da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per una quota pari al 4,54% del suddetto capitale sociale e pertanto pari ad € 10.000,00 (diecimila);
2. la Rettrice è autorizzata ad intervenire in nome e per conto dell'Ateneo alla stipula dell'atto costitutivo della società consortile come sopra approvata, per:

- sottoscrivere l'atto stesso;
- sottoscrivere eventuali patti parasociali che le parti ritenessero necessari;

autorizzando a tale scopo la Rettrice stessa, specificamente ed espressamente, a quanto segue:

- a) determinare ed approvare gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come di seguito elencati:
 1. compagine sociale, 2. comune della sede legale, 3. capitale sottoscritto e versato, 4. conferimenti di ciascun socio e rispettive quote, 5. importo spese costituzione, prevedendo a tale scopo espressa facoltà di subdelega;
- b) determinare di concerto con tutti gli altri partners progettuali ed approvare eventuali patti parasociali, il cui scopo è quello di regolare ulteriormente, in aggiunta ed al di fuori dello statuto societario, i rapporti reciproci tra i soci e gli obblighi scaturenti, per ciascuno di essi, dal contratto sociale;
- c) apportare direttamente al testo di statuto di cui sopra modifiche non sostanziali, ove necessarie per addivenire alla stipula, ovvero le modifiche che saranno necessarie anche a seguito delle osservazioni che perverranno da parte della Corte dei Conti, senza necessità di ulteriore esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevedendo a tale scopo espressa facoltà di subdelega;

- scegliere la forma dell'organo amministrativo – tra quelle previste dallo Statuto sociale come sopra approvato - da dare alla costituenda società in oggetto, anche in via provvisoria; conferendo a tale scopo alla Rettrice stessa il mandato - con espressa facoltà di subdelega - di nominare gli organi e gli amministratori della costituenda società e prevedendo al riguardo la possibilità – laddove sia consentito ai sensi del D.LGS. 19.08.2016, n. 175 – di nominare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e – nel caso – altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
- 3. si autorizza a sottoscrivere e contestualmente versare in denaro la somma di € 10.000 per la costituzione del capitale sociale della s.c.ar.l., proporzionale alla quota di partecipazione del 4,54%, che l'Ateneo assume nel capitale sociale di € 220.000,00 (duecentoventimila) della costituenda società; tale contributo è posto a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000;
- 4. si autorizza il pagamento di un contributo annuale alle spese di gestione della s.c.ar.l. pari al massimo a €10.000, per la prima annualità, a carico del progetto 13DIP150000, a valere sul quale sarà data copertura finanziaria provvisoria anche dei costi previsti per le successive annualità, nelle more della disponibilità in bilancio degli overhead dei Progetti PNRR, per la quota di competenza dell'Ateneo, su cui dovranno essere sostenuti tali oneri.
- 5. la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate al precedente punto 2 della presente delibera.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. 19.08.2016, n. 175.

OMISSIS

Alle ore 10,45 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE
F.to Alessandra Petrucci

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. 21 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze, 14 settembre 2022

Firma
(Annalisa Cecchini)

STATUTO

**" Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile
a Responsabilità Limitata"
(in forma abbreviata "AGE-IT scarl")
Società Consortile a responsabilità limitata**

ARTICOLO 1**DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"AGE-IT scarl"**.

ARTICOLO 2**SEDE**

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3**OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (diseguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n, 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le

attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).
2. E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale

fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dall'avviso del MUR di cui al precedente punto B), verrà offerto a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Beta 80 S.p.A Software e Sistemi, Confcooperative, Sanofi srl Private in quote uguali da €10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e dovrà essere liberato in denaro.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre decorrenti dalla data odierna. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto

degli stessi.

4. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

--In caso di nomina di Amministratore Unico esso sarà nominato dall'Università degli Studi di Firenze;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;

b) due Consiglieri sono designati dalle università pubbliche;

c) un Consigliere è nominato dagli EPR;

e) un Consigliere è designato dagli altri soci aventi natura giuridica privata;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), un consigliere verrà nominato dalle università pubbliche e dagli EPR e uno dagli altri soci privati.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale

sociale.

2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.

3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.

2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegue la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni

finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
 - b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
 - c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
 - d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
 - e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
 - g) violi obblighi di riservatezza;
 - h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel ~~Registro delle Imprese~~ **libro dei soci** alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:
 - a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
 - c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;

- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- o) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta

i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o lo scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.

2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione

all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso AGE-IT, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 (d'ora innanzi "Decreto"), approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso AGE-IT, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle trance ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:
- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;

- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;

- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;

- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali preposti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione

fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i

relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.

4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.